



Sede Legale
89100 Reggio Calabria
Palazzo Ce.Dir. – Uffici Comunali
(Centro Direzionale di Reggio
Calabria)

Sede Operativa
Via Pio XI trav. De Blasio 3/4
89133 Reggio Calabria
tel: +39.0965.596720
fax: +39.0965.736002
e-mail: recasi@recasi.it

S.p.A.
Capitale Sociale: Euro 120.000,00 I.V.
C. F. e P. IVA: 02303480806
Registro Imprese di Reggio Calabria
R.E.A. di Reggio Calabria n. 160443

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELL'ALBO

Art.1
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

- 1) Presso la RE.CA.S.I. S.p.A. di Reggio Calabria è istituito l'Albo dei fornitori e delle imprese di fiducia.
- 2) La tenuta dell'Albo è affidata al Responsabile della Qualità.
- 3) La formazione e l'aggiornamento dell'Albo sono determinati sulla scorta dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nei successivi articoli 2 e 3.
- 4) I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni e le classi risultanti dalla documentazione prodotta.
- 5) L'iscrizione all'Albo ha validità permanente.
- 6) Ogni impresa iscritta all'Albo ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- 7) Si procederà alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.5 del presente regolamento.

Art. 2
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- 1) Sono iscritte all'Albo le ditte che siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- 2) Le ditte potranno essere iscritte nelle specializzazioni e classi compatibili con l'attività della ditta così come indicata nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 3
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le ditte devono presentare istanza alla RE.CA.S.I. S.p.A. a firma del legale rappresentante, specificando le specializzazioni, e le categorie per le quali è richiesta

l'iscrizione, corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante:

- 1) l'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con l'indicazione dell'attività specifica della ditta, nonché l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
- 2) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative indicate nella legge 31 Maggio 1965, n°575, nel testo unificato ed integrato dalla legge 13 Settembre 1982, n°646 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) che nei confronti dei legali rappresentanti della ditta non sono pendenti procedimenti per i reati previsti dall'art.416 bis del codice penale;
- 5) il volume d'affari dell'ultimo triennio, così come indicato nelle dichiarazioni IVA;
- 6) l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.
- 7) l'elenco con il relativo importo delle forniture di tipologia analoga a quelle per le quali si chiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi.
- 8) Di essere in possesso di certificato di qualità secondo la norma UN ENI ISO 9001:2000. Il mancato possesso di detta certificazione non è causa ostativa all'ottenimento dell'iscrizione.
- 9) Detta dichiarazione sostitutiva sarà sottoscritta in calce dal legale rappresentante della ditta, ai sensi del DPR 445/2000, e avrà in allegato copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante, in corso di validità;

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere i documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni come sopra rese.

Art.4 **SOSPENSIONE DALL'ALBO**

- 1) L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 Dicembre 1956 n°1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la RE.CA.S.I. S.p.A.;
 - e) negligenze nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;
 - f) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti;
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 6) del precedente art.1.
- 2) Nel caso previsto al precedente punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al legale rappresentante, agli amministratori muniti di rappresentanza o al direttore tecnico.
- 3) Il provvedimento adottato nei casi previsti ai precedenti punti d), e) ed f) determina la durata della sospensione.

Art. 5
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1) Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei servizi o delle forniture;
 - b) condanna definitiva per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 Dicembre 1956 n°1423 e la decadenza dell'iscrizione all'Albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;

- e) domanda di cancellazione all'Albo;
 - f) recidive o maggiore gravità nei casi previsti ai punti d), e), f) e g) dell'articolo precedente;
 - g) mancato riscontro di almeno due inviti a presentare offerta.
- 2) Nel caso previsto al precedente punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al legale rappresentante, agli amministratori muniti di rappresentanza o al direttore tecnico.

Art. 6
PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E LA CANCELLAZIONE

I provvedimenti di cui agli artt.4 e 5 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 7
VARIAZIONE DEI DATI

Le imprese sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai dati forniti. La comunicazione delle variazioni dovrà essere effettuata compilando il modulo di domanda di iscrizione limitatamente ai dati variati.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento troveranno applicazione anche nei riguardi di procedure di acquisto per via telematica, ove compatibili con le stesse.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.
3. Tutte le attività previste nel presente Regolamento si devono intendere ripetitive con periodicità annuale.